

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Indice

Titolo I°

Finalità del regolamento

- Art. 1) Attribuzioni
- Art. 2) Oggetto del Regolamento
- Art. 3) Scopo del Regolamento
- Art. 4) Ambito di efficacia del Regolamento

Titolo II°

Disposizioni generali

- Art. 5) Definizioni
- Art. 6) Classificazione degli scarichi.

Titolo III°

Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura

- Art. 7) -Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.
- Art. 8) -Obbligo di installazione del contatore per l'approvvigionamento idrico da fonti diverse da pubblico acquedotto
- Art. 9) -Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.
- Art. 10) -Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti
- Art. 11) -Scarichi tassativamente vietati.
- Art. 12) -Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento
- Art. 13) - Separazione degli scarichi
- Art. 14) -Validità dell'autorizzazione allo scarico

Titolo IV°

Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate

- Art. 15) -Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti.
- Art. 16) -Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati ed autorizzazione allo scarico

Titolo V°

Scarichi di acque reflue industriali

- Art. 17) - Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura
- Art. 18) -Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione – Contratto d'utenza
- Art. 19) -Valori limite di emissione in funzione della tipologia di attività
- Art. 20) - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 21) - Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico
- Art. 22) -Caratteristiche tecniche generali per la realizzazione della fognatura interna e dei manufatti di allaccio
- Art. 23) -Obblighi per gli insediamenti produttivi esistenti allacciati alla pubblica fognatura

Titolo VI°

Allacciamenti al Collettore Fognario “Basso Tronto”

- Art. 24) -Autorizzazione di allacciamenti diretti ed indiretti di scarichi al Collettore Fognario “Basso Tronto” che contengono acque reflue industriali
- Art. 25) - Autorizzazione di allacciamenti diretti di scarichi al Collettore Fognario “Basso Tronto” che contengano acque reflue domestiche ed assimilate

Titolo VII°

Scarichi in acque superficiali, sul suolo e sugli strati superficiali del suolo.

- Art. 26) Divieti
- Art. 27) Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo

Art. 28) Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali.

Titolo VIII°

Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie

Art. 29) Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati

Art. 30) Tariffe per gli scarichi di insediamenti industriali

Art. 31) Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali

Art. 32) Modalità di conteggio delle tariffe dovute per le acque di prima pioggia sulle aree esterne di stabilimenti industriali

Titolo IX°

Controlli, sanzioni e disposizioni finali

Art. 33) – Deposito per spese istruttorie

Art. 34) – Accertamenti e controlli

Art. 35) – Sanzioni

Art. 36) – Sanzioni Penali

Art. 37) – Riferimenti finali

Allegato A

Scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura

Tab. A: Valori limite per gli scarichi in fognatura (D.Lgvo n. 152/99)

Tab.B: Parametri derogati per gli scarichi in fognatura collettati o da collettare nell'impianto di Depurazione di San Benedetto del Tronto

Allegato B

Norme Tecniche

Premessa

Il presente regolamento, inerente i servizi di fognatura e depurazione dei comuni di Spinetoli, Monsampolo e Monteprandone, è adottato in virtù, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”; nonché nel rispetto della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, datata 4-2-1977, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21-2-1977, per quanto non espressamente disciplinato dal Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 come modificato dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 258. Vengono pertanto definiti i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari per l'immissione, nella rete fognaria comunale e sovracomunale, degli scarichi di acque reflue industriali, domestiche ed assimilabili alle domestiche.

TITOLO I°

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1)

Attribuzioni

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati.
2. Fino alla piena operatività del servizio idrico integrato per “Gestore” si intende il Gestore (o i Gestori) esistente del servizio pubblico, che provvede (o provvederanno) su tutto il territorio comunale alla gestione diretta dei servizi pubblici di allontanamento, collettamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto nonché allo smaltimento dei fanghi residui secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.
3. Le Amministrazioni Comunali provvedono, su tutto il territorio comunale, alla gestione della rete fognaria, al rilascio delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 45 comma 6) del D.Lgs. 152/99 e delle norme tecniche di attuazione contenute nel Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche e nell'osservanza del presente regolamento.
4. Il C.I.I.P. S.p.A provvede alla gestione diretta, o attraverso un soggetto Gestore individuato nelle forme di legge, del servizio di collettamento delle acque reflue del Collettore Fognario Basso Tronto a servizio dei comuni di Spinetoli, Monsampolo del Tronto e Monteprandone.

5. Il Gestore del depuratore di San Benedetto del Tronto, in qualità di responsabile dello scarico dell'impianto di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura (art. 33 D.Lgs 152/99).
6. I Gestori, per la gestione dei servizi di cui ai commi 3, 4 e 5 adottano il presente Regolamento ed esercitano il controllo di conformità dei limiti di accettabilità dello scarico in pubblica fognatura.
7. I Comuni afferenti all'impianto centralizzato di depurazione potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
8. Le Amministrazioni Comunali determinano altresì i criteri e le modalità di imposizione e riscossione delle tariffe dovute per i servizi di fognatura e depurazione.

Art. 2 **Oggetto del Regolamento**

1. In adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152, dal Decreto Legislativo n. 258 del 18.08.2000, dalla Legge n. 36 del 05.01.1994 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di risorse idriche, il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio dei comuni di Spinetoli, Monsampolo e Monteprandone :
 - il funzionamento del servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque di scarico domestiche, assimilate alle domestiche e industriali;
 - i rapporti con gli utenti privati in materia di allacciamenti e di accettazione degli scarichi (portate e grado di inquinamento);
 - la realizzazione e manutenzione dei collettori nell'ambito del territorio comunale.
2. Il presente regolamento si applica agli scarichi di acque reflue industriali, domestiche, ed assimilabili alle domestiche.
3. In adempimento a quanto previsto dal D.Lg.vo n. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Legge n. 36/94, contenente le disposizioni in materia di risorse idriche, il presente regolamento ha inoltre per oggetto:
 - la classificazione delle acque di scarico immesse nella pubblica fognatura;
 - il procedimento di autorizzazione degli scarichi nella pubblica fognatura;
 - il controllo dei complessi produttivi ed abitativi allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento e/o depurazione adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
 - le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;

la gestione amministrativa dell'utenza;

l'accertamento di eventuali inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, e le corrispondenti sanzioni di competenza esclusiva del Comune.

4. Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti, ordinanze sindacali ed ogni altro provvedimento dell' Amministrazione Comunale relative alla stessa materia con decorrenza dalla data della entrata in vigore dello stesso ad eccezione delle norme tecniche d'allacciamento che verranno abrogate al momento dell'emanazione delle norme di cui all'allegato B. Esso viene adottato ed applicato dai Comuni di Spinetoli, Monsampolo del Tronto e Monteprandone nonché dal C.I.I.P. S.p.A. per quanto di rispettiva competenza territoriale.

Art. 3

Scopo del Regolamento

Con il presente regolamento si intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi delle acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche ed industriali che recapitano in pubblica fognatura nel rispetto della legislazione statale, regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali emanate al fine di:

- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire i criteri di un uso corretto dell'acqua, al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzo e nella adozione dei processi di riciclo;
- raggiungere gli obiettivi di qualità ambientali previsti nel Piano Regionale di Tutela della Acque (I fase) della Regione Marche mantenendo entro i limiti di accettabilità (Allegato A) la qualità degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature.

Art.4

Ambito di efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio comunale.

Tutti gli scarichi in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità definiti nell'allegato 5 Tabella n. 3 – scarico in rete fognaria - del D. Lg.vo n. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli scarichi collettati all'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto che devono rispettare i limiti dell'Allegato 5 della tabella n.3 del D. Lg.vo 152/99 così come derogati dal Comune di San Benedetto del Tronto con propria delibera di Giunta Municipale n. 117 del 25.11.2002 (vedi tabella A allegata).

TITOLO II°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Definizioni

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

Acque bianche: si intendono le acque meteoriche, le acque usate per il lavaggio delle strade, piazzali e terrazze; le acque di raffreddamento qualora, queste ultime, non siano state additivate.

Acque nere: si intendono le acque che provengono da attività produttive, di servizio o di produzione domestica;

Acque miste: quando in un unico collettore vengono convogliate sia le acque bianche che quelle nere;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Fanghi: i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Impianto di depurazione acque reflue: il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.

Pozetto di ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata.

Rete fognaria: un complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti

abitativi e/o industriali, le acque bianche e le acque reflue provenienti da attività umane in genere.

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.

Sistema di pretrattamento: il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità ai limiti dell'Allegato A del presente regolamento.

Stabilimento industriale: o semplicemente "stabilimento" qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

Ente autorizzante: il Comune.

Art. 6

Classificazione degli scarichi.

Ai fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in:

a) Scarichi di acque reflue domestiche

1. Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

b) Scarichi assimilabili ai domestici

1. Il regolamento regionale previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/99 stabilisce i criteri di individuazione delle attività i cui scarichi si possono considerare assimilati ai domestici.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del Regolamento, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs 152/1999 corretto ed integrato dal D.Lgs 258/2000.

2. Sono considerate domestiche le acque reflue provenienti dagli scarichi di attività artigianali, industriali le cui acque di scarico derivino solamente dai servizi igienici.
3. Sono inoltre considerate assimilate alle acque reflue domestiche, cioè aventi le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, le acque derivanti dalle seguenti attività (Raggruppate secondo la classificazione delle attività economiche del Ministero delle finanze):

- 51.20.0 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
- 51.30.0 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
- 51.40.0 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
- 51.50.0 Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli di rottami e cascami (esclusi reflui contenenti prodotti petroliferi e lubrificanti)
- 51.60.0 Commercio all'ingrosso di macchinari ed attrezzi
- 52.00.0 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
- 55.00.0 Alberghi e ristoranti
- 60.20.0 Trasporti terrestri
- 63.00.0 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
- 64.00.0 Poste e telecomunicazioni
- 65.00.0 Intermediazione monetaria e finanziaria
- 66.00.0 Assicurazioni e fondi di pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
- 67.00.0 Attività ausiliaria della intermediazione finanziaria
- 70.00.0 Attività immobiliare
- 71.00.0 Noleggio di macchinari e attrezzi senza operatore e di beni di uso personale e domestico
- 72.00.0 Informatica ed attività connesse
- 73.00.0 Ricerca e sviluppo
- 74.00.0 Altre attività professionali ed imprenditoriali; (per le attività codice ISTAT 74.3 sono da valutare caso per caso; per le attività con codice ISTAT 74.81 è vietato lo scarico delle soluzioni di sviluppo e di fissaggio)
- 80.00.0 Istruzione
- 91.00.0 Attività di organizzazioni associative
- 92.00.0 Attività ricreative culturali e sportive
- 93.00.0 Altre attività di servizi; esclusi i servizi di lavanderia ed autolavaggi.

c) Scarichi di acque reflue industriali

Tutti quelli derivanti da attività industriali, produttive e commerciali non ricompresi nei precedenti paragrafi.

Le acque di scarico provenienti da cantieri edili sono da considerarsi comunque acque reflue industriali.

TITOLO III°

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art.7

Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.

1. Tutti gli scarichi immessi direttamente, o afferenti con condotta di altro gestore, in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati (art. 45 D. Lgs. 152/99).
2. Fanno eccezione gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche, come definiti nella lettera n dell'art. 5, i quali si intendono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del presente Regolamento.
3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che scaricano in pubblica fognatura devono rivolgere le domande di autorizzazione all'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nel Titolo V°.
4. Per gli scarichi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale provvede a rilasciare l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Al fine di provvedere ad acquisire tutti i pareri inerenti le domande di allaccio di cui sopra, con particolare riferimento al parere del gestore dell'impianto di depurazione, è istituita una Commissione Tecnica composta da un tecnico del Comune ove è ubicato lo scarico., con funzione di Presidente, da un tecnico del CIIP S.p.A. e da un tecnico designato dalla società che gestisce l'impianto di depurazione in rappresentanza del Comune di S. Benedetto del Tronto.

Solo dopo aver acquisito il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, della predetta Commissione Tecnica, che dovrà essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune competente potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

5. Sono valide le autorizzazioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento. I titolari di autorizzazioni a scadenza, rilasciate da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono, entro 120 giorni successivi a tale data, chiederne il rinnovo. Su tale istanza l'Amministrazione Comunale provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Fino all'adozione del nuovo provvedimento, gli scarichi possono essere provvisoriamente mantenuti in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni, a condizione che vengano adottate le misure, anche temporanee, necessarie ad evitare un loro peggioramento qualitativo.
6. L'Amministrazione Comunale determina la somma che il richiedente è tenuto a versare per gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, tale somma è a carico del richiedente.
7. Nell'atto autorizzativo saranno contenuti i seguenti elementi:
 - le portate massime ed i volumi massimi autorizzati;
 - eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sugli apparecchi di misura e/o registrazione delle portate, sulla modulazione delle portate orarie giornaliere e settimanali;
 - norme finanziarie relative alle tariffe;
 - norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca ed alle sanzioni;
 - i principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.
8. Gli scarichi a carattere temporaneo devono essere autorizzati. Le acque derivanti dai cantieri edili, nell'impossibilità di un recapito in acque superficiali, possono, previa autorizzazione, recapitare in pubblica fognatura nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche e dal precedente art. 6 comma c).

Art. 8

Obbligo di installazione del contatore per l'approvvigionamento idrico da fonti diverse dal pubblico acquedotto

1. Tutti i titolari di scarichi, compresi quelli di cui all'art. 7 comma 8, e compresi quelli che immettono acque di falda in pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto devono specificarlo nella

domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Tutti i titolari di scarichi sono inoltre tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente Autorizzante, che verranno installati dal gestore, in posizione scelta dal gestore medesimo con onere a carico degli utenti.
3. La custodia degli strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese dei titolari degli scarichi, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al gestore eventuali guasti, prima di togliere il sigillo di controllo. La manutenzione sarà effettuata a cura del gestore.
4. Gli utenti che modificano gli impianti di approvvigionamento idrico, proveniente da fonti diverse da quelle di pubblico acquedotto, successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'ente autorizzante e al gestore.
5. I volumi d'acqua, che verranno misurati dagli strumenti di cui al precedente comma 2, saranno oggetto di applicazione della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione in aggiunta ai volumi d'acqua prelevati dal pubblico acquedotto.

Art. 9

Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.

1. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche, assimilate o industriali allacciati alla pubblica fognatura i quali operino ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche e/o variazioni del ciclo produttivo che comportino cambiamenti nelle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, secondo le modalità indicate, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
2. Nel caso che un insediamento venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che il soggetto che subentra dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale per la voltura dell'autorizzazione allo scarico dell'utenza.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dall'accadimento.

Art. 10

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti

1. I limiti di accettabilità dello scarico, stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 comma 5 del D. Lgv. 152/’99.
2. E’ altresì vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi prima del trattamento degli stessi.
3. Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o siano presenti aree scoperte che vengono destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, l'Ente Autorizzante può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane previo eventuale trattamento delle stesse.
4. Le predette acque di dilavamento sono da intendersi acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta, della permeabilità dell'area e dell'indice di piovosità media dell'ultimo quadriennio.

Art. 11

Scarichi tassativamente vietati.

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione o per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da tagli ed oli esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi.
reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture

fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse; reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare o divenire gelatinose; ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, conglomerati sia cementizi che bituminosi o resinosi e sostanze assimilabili, ecc.) anche se sminuzzati a mezzo di tritinatori domestici od industriali; oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari o scarichi di frantoi; reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti delle Amministrazioni Comunali, e dei gestori dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fermo restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo IX.

4. Per gli scarichi in fognatura di sostanze pericolose si applicano gli articoli 34 e 52 del D.Lgs. 152/1999 modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000. Ai titolari dei relativi stabilimenti le Amministrazioni Comunali possono richiedere, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico o prima del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi esistenti, la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 12

Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento

1. Le Amministrazioni Comunali nel rilasciare l'atto autorizzativo relativo allo scarico di acque reflue domestiche ed industriali, potranno prescrivere, l'adozione di specifici impianti di pretrattamento e/o depurazione all'immissione nella rete fognaria, qualora determinati scarichi possano causare pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione.
2. Tali impianti dovranno essere mantenuti attivi ed efficienti a cura e spese dei titolari degli scarichi.
3. In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di pretrattamento (o parti di essi) a servizio degli insediamenti sopracitati, fermo restando la necessità di bloccare

immediatamente ogni scarico non conforme, il titolare dello scarico dell'impianto di pretrattamento dovrà informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Comune, il CIIP S.p.A. ed il gestore dell'impianto di depurazione pubblico affinché non venga compromessa la funzionalità dello stesso.

4. In relazione alla peculiarità delle situazioni conseguenti al fermo degli impianti, verranno dettate specifiche prescrizioni. Queste potranno comportare anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione consortile.

Art. 13

Separazione degli scarichi

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue da quelle bianche, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell'Ente autorizzante.
2. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli insediamenti che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, non additivate, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca ove esistente.
4. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
5. In caso di immissione di uno scarico di acque miste in un ramo di acque nere della rete fognaria l'allacciamento deve essere preceduto da un manufatto sfioratore debitamente autorizzato.

Art. 14

Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto autorizzati.
2. Le autorizzazioni rilasciate per gli scarichi domestici ed assimilabili non hanno scadenza temporale, fermo restando le prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19. Le autorizzazione degli scarichi industriali hanno validità quattro anni. Entro un anno dalla scadenza deve essere

- richiesto il rinnovo.
3. L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o del presente Regolamento ed in particolare quando si verifichi:
 - a) mancato adeguamento ai limiti di accettabilità;
 - b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
 - d) trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo.
 4. In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare una nuova domanda.
 5. Al fine di evitare il numero degli allacciamenti al collettore è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature, in un unico pozetto.
 6. Per gli scarichi di acque reflue industriali, fermo restando che l'immissione nel collettore deve avvenire in un unico punto, a monte dello stesso deve comunque essere predisposto un pozetto per ispezioni e controlli.

TITOLO IV°

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

Art. 15

Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti.

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Amministrazione Comunale avvisa i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.
 2. In caso di lavori di ristrutturazione della fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute ad adeguare il proprio allacciamento in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.
3. L'utente dovrà inoltrare al Comune la domanda di allacciamento corredandola dei documenti richiesti sia nell'ipotesi di allacci ad una nuova fognatura sia nell'ipotesi di allaccio ad una fognatura oggetto di ristrutturazione.

4. L'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione allo scarico solo dopo la verifica della regolare esecuzione delle opere.

Art. 16

Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati ed autorizzazione allo scarico.

1. Gli scarichi in fognatura comunale degli insediamenti domestici sono sempre ammessi purché venga osservato il presente regolamento.
2. In sede di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di presentazione di denuncia di attività edilizia, dovrà essere presentato al Comune, il progetto delle opere di allacciamento alla fognatura con allegata la documentazione prevista dal presente Regolamento.
3. La domanda di allaccio dello scarico ha validità di richiesta di autorizzazione allo scarico e va inoltrata al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
4. Il rilascio della concessione edilizia ha validità di autorizzazione allo scarico limitatamente agli scarichi domestici ed assimilati.
5. Qualora in fase esecutiva l'allaccio alla fognatura dovesse essere necessariamente realizzato in modo difforme da quanto previsto dalla concessione edilizia, o atto equipollente, l'intestatario della concessione edilizia dovrà produrre gli elaborati esecutivi dell'opera realizzata preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tali elaborati andranno allegati poi al certificato di abitabilità – agibilità o atto equipollente.
6. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità-agibilità o documentazione equipollente.

TITOLO V°

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 17

Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura.

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con recapito in fognatura dei propri reflui sono tenuti a chiedere al Comune l'autorizzazione allo scarico acque reflue.
2. Nel provvedimento autorizzatorio saranno indicati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni tecniche.
3. Il Gestore si riserva la possibilità di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti nella

Tabella A e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degl'impianti di depurazione.

Art. 18

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione- Contratto di utenza.

1. Lo scarico delle acque reflue industriali, di cui al precedente art 17, nelle pubbliche fognature del territorio comunale munite di impianto di depurazione terminale deve essere conforme alla Tabella A allegata.
2. I titolari di scarichi di acque reflue industriali potranno essere autorizzati allo scarico in fognatura, con limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nel comma precedente, purché compatibili con l'impianto di depurazione al quale verranno conferiti, purché nel rispetto dei limiti della tabella A sopra richiamata.
3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno stipulare apposito contratto di utenza con l'Amministrazione Comunale, nel quale saranno stabilite modalità di conferimento e tariffe, commisurate agli oneri di trattamento delle acque conferite.
4. I superamenti della tabella A dovranno avere carattere temporaneo e/o riferiti a brevi periodi dell'anno. Tali superamenti dovranno riguardare solo i parametri della tabella B, mai riferiti ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile .
5. E' fatto divieto scaricare in fognatura fanghi derivanti sia da trattamenti primari che secondari. Lo smaltimento dei predetti fanghi potrà avvenire dietro autorizzazione del Gestore dell'impianto di depurazione, mediante lo scarico indiretto presso l'impianto di depurazione.
6. Il conferimento dovrà avvenire a mezzo trasporto ditte autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia di rifiuti ed alle condizioni espresse nel contratto d'utenza.
7. Il Gestore si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla colonna 2 della tabella A del presente Regolamento e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.

Art. 19

Valori limite di emissione in funzione della tipologia di attività

1. Scarichi derivanti da attività di macellazione animali.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali.

Gli scarichi dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella A, fermo restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 - scarico in pubblica fognatura – dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

2. Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale.

Gli scarichi dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella A, fermo restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 - scarico in pubblica fognatura – dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

3. Scarichi derivanti da attività di lavanderia e autolavaggio.

In funzione del volume annuo degli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderia e autolavaggi vengono adottate le seguenti prescrizioni:

- a) volume sino a 2.000 mc/anno: valgono i limiti della colonna 1 della tabella B;
- b) volume superiore a 2.000 mc/anno: valgono i limiti della colonna 2 della tabella B.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 - scarico in pubblica fognatura – dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato.

4. Scarichi da attività di raccolta Rifiuti Solidi Urbani.

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U. e di gestione dei relativi centri di trasferenza.

Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali.

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature del territorio comunale sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto della tabella 3 – scarico di acque superficiali -dell'allegato 5 del D.lgs. 152/99 (cfr. colonna 1 della tabella A del presente Regolamento).
2. Il Comune, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela della Regione Marche riguardo agli obiettivi qualitativi dei corpi idrici recettori, si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella predetta 3 – scarico di acque superficiali - dell'allegato 5 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.
3. Il Comune può derogare alle prescrizioni suddette in relazione alla futura realizzazione d'impianti di depurazione.

Art. 21

Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico.

1. Le utenze che scaricano acque reflue industriali devono presentare il progetto delle opere di allacciamento all'Amministrazione Comunale comprensivo, se del caso, anche di un eventuale impianto di depurazione e/o di pretrattamento.
2. La concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata successivamente all'approvazione tecnica del progetto delle opere di allacciamento, tenuto conto delle eventuali prescrizioni del Gestore.
3. La richiesta di autorizzazione allo scarico viene inoltrata al Comune ad ultimazione delle predette opere. Qualora sia necessario realizzare un impianto di depurazione e/o pretrattamento di cui all'art. 12 a monte dell'immissione in pubblica fognatura, l'autorizzazione allo scarico è coincidente con l'autorizzazione all'esercizio del predetto impianto di depurazione e/o pretrattamento. L'autorizzazione stessa è rilasciata solo dopo verifica della regolare esecuzione e funzionalità delle opere.
4. Per le utenze che scaricano le acque reflue industriali in una fognatura che viene poi collettata all'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto, valgono le norme di cui al successivo TITOLO VI.

Art. 22

Caratteristiche tecniche generali per la realizzazione della fognatura interna e dei manufatti di allaccio.

1. Le reti interne delle acque nere provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili, le reti interne degli scarichi provenienti da attività produttiva e le reti delle acque bianche provenienti dai piazzali, devono essere separate fra di loro.
2. Ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle stesse, di apposito pozzetto di ispezione. Le acque nere provenienti da servizi igienici e le acque di scarico provenienti da attività produttive devono essere riunificate prima dell'immissione in pubblica fognatura.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere derivanti da attività produttive devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

Art. 23

Obblighi per gli insediamenti produttivi esistenti allacciati alla pubblica fognatura

Gli insediamenti produttivi esistenti ed allacciati alla pubblica fognatura servita dal collettore “Basso Tronto” e dal depuratore di San Benedetto del Tronto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti a:

- a) rispettare nelle proprie acque di scarico i limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento;
- b) impegnarsi a rispettare le norme del presente regolamento ed a versare i corrispettivi dovuti per i servizi di fognatura e depurazione.

ALLACCIAIMENTI AL COLLETTORE FOGNARIO BASSO TRONTO

Art. 24

Autorizzazione di allacciamenti diretti ed indiretti di scarichi al Collettore Fognario “Basso Tronto” che contengono acque reflue industriali

1. L’Amministrazione comunale interessata, di concerto con il CIIP S.p.A. e il Comune di San Benedetto del Tronto, rilascia apposita autorizzazione all’immissione nel Collettore fognario “Basso Tronto” di scarichi che convogliano acque reflue industriali fermo restando l’opportunità e la necessità di limitare al massimo il numero degli allacciamenti diretti al predetto Collettore.
2. L’autorizzazione all’allacciamento al Collettore “Basso Tronto” dovrà essere richiesta al Sindaco del Comune in cui ha sede l’insediamento. Il Comune provvederà a rimettere copia delle predette istanze al CIIP S.p.A. per la successiva istruttoria così come previsto nella Convenzione tra il CIIP S.p.A. ed i comuni interessati.
3. La domanda di allacciamento dovrà contenere i seguenti dati:
 - nome cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente (proprietario, e/o amministratore e/o legale rappresentante della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza);
 - codice fiscale del richiedente, indicazione degli immobili interessati all’allacciamento al collettore, via e numero civico;
 - cause che rendono improponibile convogliare i suddetti scarichi nella rete di fognatura comunale.
4. Si dovrà allegare alla domanda un progetto in quattro copie debitamente firmate da un tecnico iscritto all’Albo Professionale contenente:
 - Relazione Tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno e dell’ora di massimo consumo che defluiscono dall’/i immobile/i e qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell’autorizzazione, nonché le caratteristiche qualitative delle acque reflue di scarichi industriali;
 - Planimetria generale della zona, possibilmente in scala non inferiore 1:1000 estesa ad un raggio di almeno 250 mt. dal punto di immissione nel collettore, con indicazione della rete fognaria comunale esistente, dei nuovi tratti previsti in progetto e del collettore;

- Planimetria in scala non inferiore a 1:200 riportante l'esatta posizione dell'/i immobile/i da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni con l'indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, ecc;
 - Planimetria in scala opportuna, con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo) e degli eventuali impianti di depurazione e/o pretrattamento;
 - Particolare in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà, nonché del pozzetto di ispezione;
 - Concessione o autorizzazione edilizia dell' immobile o atto equipollente;
 - L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dal Comune a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e realizzazione dell'allaccio.
5. Gli allacci diretti al collettore consortile Basso Tronto saranno realizzati a cura del Consorzio Idrico e a spese dell' utente;
 6. Per i lavori di cui al comma precedente, il CIIP S.p.A. redige e consegna all'interessato un preventivo di spesa. I lavori verranno eseguiti successivamente al pagamento del preventivo di spesa. I lavori verranno eseguiti successivamente al pagamento del preventivo di spesa
 7. Saranno a carico dell' utente tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come ad esempio i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire con i lavori.
 8. Il soggetto, pubblico o privato, che si allaccia direttamente al Collettore Fognario Basso Tronto dovrà adottare appositi dispositivi di sicurezza per evitare i danni causati da eventuali rigurgiti del collettore
 9. Il richiedente ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno congiunge il collettore con il pozzetto di ispezione.
 10. Qualora per esigenze di manutenzione del collettore CIIP fosse necessario procedere a sospensioni temporanee delle immissioni, il CIIP potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'utente possa essere preteso alcun

risarcimento.

11. I rapporti fra l'amministrazione comunale e l' utente, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, verranno meglio disciplinati, caso per caso, nell'apposita autorizzazione allo scarico.

Art. 25

Autorizzazione di allacciamenti diretti di scarichi al Collettore Fognario Basso Tronto che contengano acque reflue domestiche ed assimilate

1. L'autorizzazione all'allacciamento, di competenza esclusiva del CIIP S.p.A., verrà rilasciata in analogia a quanto previsto al precedente art. 24 ad esclusione dei commi 1 e 2, purché sussistano motivate circostanze eccezionali, per dimensioni di scarico e per particolari circostanze locali che giustifichino l'allaccio diretto.
2. Al fine di limitare il numero degli allacciamenti al collettore CIIP è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature, in un unico pozzetto d'ispezione.
3. Qualora per esigenze di manutenzione del collettore CIIP fosse necessario procedere a sospensioni temporanee delle immissioni, il CIIP potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'utente possa essere preteso alcun risarcimento.

TITOLO VII°

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art.26

Divieti

E' fatto divieto di scaricare direttamente le acque reflue di qualsiasi tipo nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

E' fatto altresì divieto:

di smaltire fanghi di qualsiasi natura in corsi d'acqua superficiali;
di smaltire fanghi e liquami a distanza inferiore a 200 metri da sorgenti pozzi e punti di presa di acqua da destinare al consumo umano, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. n° 236 del 24/05/88 così come modificato dall' art. 21 comma 7 del D.Lgs. 152/99;
di smaltire fanghi e liquami su terreno a fini non agricoli.

Art.27

Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

1. E' vietato lo scarico sul suolo e sugli strati superficiali del suolo fatta eccezione (art. 29 del D.Lgs. 152/99) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.
2. Lo smaltimento di tali acque domestiche o assimilate sul suolo e negli strati superficiali del suolo per insediamenti, installazioni o edifici di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc può avvenire attraverso fosse settiche di tipo Imhoff.
3. Sono ammessi sul suolo o negli strati superficiali del suolo gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
4. Lo smaltimento di cui ai commi 1,2 e 3 non deve produrre inconvenienti ambientali né rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol, fenomeni di impaludamento o ruscellamento.

Art. 28

Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali.

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 (valgono i limiti della colonna 1 della tabella A allegata)
2. Gli scarichi di cui al comma precedente sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate sono secondo il comma 4 art. 27 del D.Lgs 152/99 assoggettate alle prescrizioni regionali (art. 11 del N.T.A. del Piano Regionale di Tutela delle Acque):
Fino a 50 abitanti equivalenti si identificano sistemi di smaltimento quali, fosse Imhoff, letti percolatori.

Per insediamenti con capacità da 50 a 2000 abitanti equivalenti si indicano trattamenti quali - impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale), fosse settiche tipo Imhoff con dispersione mediante subirrigazione. I trattamenti autorizzati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento devono garantire una capacità di riduzione di BOD_5 , COD, solidi sospesi del 70%.

4. Alle fosse settiche di tipo Imhoff ed agli altri sistemi di smaltimento, quali le fosse settiche di tipo tradizionale, devono essere effettuate delle manutenzioni attraverso l'estrazione del fango almeno una volta l'anno, fango che deve essere poi avviato attraverso autobotte ad un impianto di depurazione a ciò autorizzato.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E TARIFFARIE

Art. 29

Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati.

1. La tariffa per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge.
2. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
3. Per le acque approvvigionabili da fonti diverse dal pubblico acquedotto i volumi d'acqua oggetto dell'applicazione della tariffa del servizio fognatura o del servizio depurazione, verranno conteggiati nelle misure del 100% dei volumi conturati ad eccezione dei volumi da destinare ad uso irriguo. In caso di notevole differenza fra i volumi d'acqua approvvigionati dall'acquedotto e da fonti diverse del pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in fognatura, è facoltà del gestore acconsentire che i volumi oggetto di applicazione delle tariffe siano pari a quelli misurati nel punto di immissione in fognatura. In tal caso è altresì a carico dell'utente l'onere finanziario per l'installazione, la gestione e la manutenzione di idonei misuratori di portata la cui installazione, gestione e manutenzione sarà effettuata dal gestore.

Art. 30

Tariffe per gli scarichi di insediamenti industriali

1. Gli utenti di scarichi di acque reflue industriali non autorizzati sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate entro il 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'amministrazione Comunale provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, o riportati durante i verbali di accertamento e controllo, al calcolo del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione secondo le modalità riportate negli articoli 31 e 32 del presente Regolamento.
3. La riscossione del canone per gli scarichi di acque reflue industriali avviene con la spessa tempistica della riscossione della fornitura di acqua potabile salvo conguaglio, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ai titoli III°, IV° e V°.

Art 31

Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali

1. Le tariffe dovute dai titolari di scarico di acque reflue industriali saranno calcolate secondo quanto contenuto nell'art. 3 della legge 549/95, che prevede che la tariffa sia applicata in base alla qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura.
2. Il volume di acqua scaricata sarà desunto calcolando il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata da fonti diverse da pubblico acquedotto.
3. L'Amministrazione Comunale, in caso di mancata denuncia del quantitativo scaricato, provvederà ad applicare criteri indiretti per la determinazione della tariffa dovuta per il servizio di fognatura e depurazione.
4. La tariffa dovuta per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti industriali ed assimilabili è stabilito dalla seguente formula:

$$T_2 = F_2 + [f_2 + dv + K_2 (Oi / Of \times db + Si/Sf \times df) + da] \times V$$

T₂ = importo del corrispettivo dei servizi fognatura e depurazione

F₂ = termine fisso per l'utenza

f₂ = costo annuale del servizio di fognatura relativo alle acque domestiche ed assimilate

dv = costo medio annuale dei trattamenti preliminari, primari (sollevamenti iniziali, pretrattamenti, equalizzazione, sedimentazione primaria ecc.) e degli eventuali sollevamenti finali.

K₂ = coefficiente variabile in relazione alla qualità dello scarico.

O_i = COD effluente industriale mg/l (dopo 1 ora di sedimentazione)

O_f = COD liquame grezzo totale affluente impianto di sedimentazione primaria mg/l

db = costo medio annuale del trattamento secondario.

Si = concentrazione di solidi sospesi totali dell'effluente industriale.

Sf = concentrazione di solidi sospesi totali del liquame grezzo affluente all'impianto .

df = costo medio annuale tratt. e smaltimento fanghi primari .

da = costo riguardante gli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura.

5. Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso, valgono le norme di legge vigenti in materia.
6. Il Comune , con propria delibera dell'organo esecutivo, stabilisce l'entità numerica dei coefficienti variabili sopra riportati, nonché l'entità finanziaria del termine fisso per l'utenza, perseguiendo una politica tariffaria tale da dar luogo a rientri complessivi commisurati ai costi economici del servizio e all'ammortamento dei beni e relativi oneri finanziari.

Art. 32

Modalità di conteggio delle tariffe dovute per le acque di prima pioggia sulle aree esterne di stabilimenti industriali

1. Qualora sia richiesta o disposta l'adduzione allo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia art.10) la tariffa viene determinata mediante l'applicazione della formula:

$$T_p = x S x h x (T_i / V)$$

Dove:

è il coefficiente di deflusso dell'area dello stabilimento, valutato assumendo valori da 0,8 a 0,9 per superfici impermeabilizzate, e da 0,3 a 0,4 per superfici permeabili.

S è la superficie territoriale (microbacino) dell'area di influenza dello scarico.

L'adduzione deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico (vasca di prima pioggia, scolmatore tarato ecc. ecc.) tale che solo le acque della parte iniziale dell'evento meteorico (al massimo i primi 10 mm) confluiscono nello scarico. La rete aziendale di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quella di convogliamento delle acque di processo.

h è l'altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m. Per quanto detto si assume:

$$h = 0,010 \times n$$

dove n è il numero di giorni piovosi nel periodo, con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm.
(T₂ / V) è la tariffa unitaria (Euro/mc) applicata allo scarico industriale per le acque di processo.

TITOLO IX°

CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Deposito per spese istruttorie

1. Per spese inerenti l'istruttoria delle domande di allacciamento ed il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (sopralluoghi, controlli, ecc.), e l'eventuale esecuzione dell'allaccio, i richiedenti sono tenuti a depositare preventivamente la somma richiesta
2. Ad intervenuto allacciamento dello scarico si provvederà, se del caso, al relativo conguaglio sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Art. 34

Accertamenti e controlli

1. Il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura comunale, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento, è di competenza dei singoli Comuni, dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Dipartimento di Ascoli Piceno - e del gestore dell'impianto di depurazione interessato dagli scarichi di cui trattasi.
2. Nel provvedimento di autorizzazione allo scarico dovrà essere previsto che al personale dei Comuni, dell'ARPAM e del soggetto gestore sia consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura comunale, al fine di svolgervi le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
3. I tecnici addetti ai controlli assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia;

4. I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Tale prelievo dovrà risultare significativo e suddiviso in tre aliquote sigillate, una consegnata all'utente, una lasciata a disposizione per eventuali controversie e l'altra avviata alle analisi dai Gestori. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dello scarico mediante lettera raccomandata.
6. Il personale preposto ai controlli ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto e di comunicarlo all'Amministrazione Comunale la quale provvederà ad accertare la violazione ed ad applicare le sanzioni amministrative.
7. L'autorizzazione allo scarico idrico nella fognatura comunale dovrà essere revocata in caso di mancato adeguamento o violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 35

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/1999, modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, a chiunque:
 - nell'effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria supera i valori limite fissati dalla tabella A del presente Regolamento;
 - apre o comunque effettua scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento;
 - effettua o mantiene uno scarico di acque reflue nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte dal CIIP o dal Comune competente o le prescrizioni del presente Regolamento;
 - non provvede alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dall' art. 17 del presente Regolamento;
 - viola le prescrizioni relative alla custodia;
2. Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs n. 152/99 si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana

Art. 36

Sanzioni penali

Nell'eventualità che il Comune accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 59 del D. Lg vo n. 152/99, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 37

Riferimenti finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs 258/2000, nonché le ulteriori norme statali, regionali, provinciali e comunali.

Allegato A

Scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura

Tabella A - Valori limite per gli scarichi in fognatura (D.Lgs. 152/99).

| N. parametr o | SOSTANZ E | LIMITI (all. 5 -tab. 3) D.Lgs.152/99 | LIMITI (all. 5 -tab. 3) D.Lgs.152/99 | LIMITI D.Lgs. 152/99 Scarichi in fognatura collettati o da collettare nell'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto come derogati dal Comune di San Benedetto del Tronto con delibera di G.M. n. 117 del 25.11.2002 |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | Scarichi in fognatura non provvista di impianto di depurazione | Scarichi in fognatura provvista di impianto di depurazione | Colonna 3 |
| 1 | pH | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 |
| 2 | Temperatur a | (1) | (1) | 35 °C |
| 3 | Colore | Non percettibile con diluizione 1:20 | Non percettibile con diluizione 1:40 | Non percettibile con diluizione 1:50 |
| 4 | Odore | Non deve essere causa di molestie | Non deve essere causa di molestie | Non deve essere causa di molestie |
| 5 | Materiali grossolani | Assenti | Assenti | Assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali mg/l | <80 | <200 | <350 |
| 7 | BOD ₅ mg/l | <40 | <250 | <700 |
| 8 | COD mg/l | <160 | <500 | <1.200 |
| 9 | Alluminio mg/l come Al | <1 | <2 | <2 |
| 10 | Arsenico mg/l come As | <0,5 | <0,5 | <0,5 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 11 | Bario mg/l come Ba | 20 | - | - |
| 12 | Boro mg/l come B | <2 | <4 | <4 |
| 13 | Cadmio mg/l come Cd | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 14 | Cromo totale mg/l come Cr | <2 | <4 | <4 |
| 15 | Cromo VI mg/l come Cr | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 16 | Ferro mg/l come Fe | <2 | <4 | <4 |
| 17 | Manganese mg/l come Mn | <2 | <4 | <4 |
| 18 | Mercurio mg/l come Mg | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 19 | Nichel mg/l come Ni | <2 | <4 | <4 |
| 20 | Piombo mg/l come Pb | <0,2 | <0,3 | <0,3 |
| 21 | Rame mg/l come Cu | <0,1 | <0,4 | <0,4 |
| 22 | Selenio mg/l come Se | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| 23 | Stagno mg/l | <10 | | |
| 24 | Zinco mg/l come Zn | <0,5 | <1 | <1 |

| | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|
| 25 | Cianuri totali CN mg/l | < 0,5 | < 1,0 | < 1,0 |
| 26 | Cloro attivo libero mg/l come Cl_2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 |
| 27 | Solfuri mg/l come H_2S | <1 | <2 | <2 |
| 28 | Solfitti mg/l come $\text{SO}_3^=$ | <1 | <2 | <2 |
| 29 | Solfatti mg/l come $\text{SO}_4^=$ | <1.000 | <1.000 | <1.200 |
| 30 | Cloruri mg/l come Cl^- | <1.200 | <1.200 | <1.500 |
| 31 | Floruri mg/l come F^- | <6 | <12 | <12 |
| 32 | Fosforo tot. mg/l come P | 10 | 10 | <30 |
| 33 | Azoto ammoniaca le mg/l | <15 | <30 | <50 |
| 34 | Azoto nitroso mg/l | <0,6 | <1,2 | <1,2 |
| 35 | Azoto nitrico mg/l | <20 | <30 | <30 |
| 36 | Grassi ed oli animali/ vegetali mg/l | <20 | <40 | <50 |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 37 | Idrocarburi totali mg/l | <5 | <10 | <10 |
| 38 | Fenoli mg/l | <0,5 | <1 | <1 |
| 39 | Aldeidi mg/l | <1 | <2 | <2 |
| 40 | Solventi organici aromatici mg/l | <0,2 | <0,4 | <0,4 |
| 41 | Solventi organici azotati mg/l | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
| 42 | Tensioattivi totali mg/l | 2 | 4 | 12 |
| 43 | Pesticidi fosforati mg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati) mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 49 | Solventi clorurati mg/l | <1 | <2 | <2 |
| 51 | Saggio di tossicità | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale. | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale. | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale. |

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3° C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50

metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35° C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. <deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

Tabella B - Parametri derogati per gli scarichi in fognatura collettati o da collettare nell'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto.

| N | Parametri | Portata di scarico inferiore a 2.000 mc/anno | Portata di scarico superiore 2.000 mc/anno |
|----|--|--|--|
| 3 | Colore | Non percettibile con diluizione 1:50 | Non percettibile con diluizione 1:50 |
| 6 | Solidi sospesi totali mg/l | <500 | <350 |
| 7 | BOD ₅ mg/l | < 1.200 | <700 |
| 8 | COD mg/l | < 2.400 | <1.200 |
| 29 | Solfati mg/l come SO ₄ ⁼ | < 2.500 | <1.200 |
| 30 | Cloruri mg/l come Cl ⁻ | < 3.000 | <1.500 |
| 32 | Fosforo tot. mg/l come P | < 50 | <30 |
| 33 | Azoto ammoniacale mg/l | < 50 | <50 |
| 34 | Azoto nitroso mg/l | <1,2 | <1,2 |
| 36 | Grassi ed oli animali/vegetali mg/l | <50 | <50 |
| 42 | Tensioattivi totali mg/l | <20 | <15 |

Allegato B
Norme tecniche

- 1. Definizione e modalità di allacciamento alla pubblica fognatura**
- 2. Canalizzazioni interne alle proprietà private**
- 3. Prescrizioni particolari**
- 4. Segnaletica**
- 5. Elaborati tecnici a corredo della domanda di allaccio**

L'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberato dall'organo esecutivo, stabilisce le tecniche di allaccio alla pubblica fognatura e relative procedure amministrative.